



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/71/CU04/C2

POSIZIONE SUL DOCUMENTO DI FINANZA PUBBLICA 2026 (DFP)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, sul Documento di finanza pubblica 2026 e relativi allegati

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è chiamata ad esprimere il parere sul Documento di finanza pubblica 2026 già da anni (anche prima delle nuove regole della *governance economica europea*), dopo l'invio del Documento alla Commissione europea (entro il 30 aprile).

Il Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, prevede, al comma 5 dell'articolo 21, che “*Gli Stati membri possono, conformemente ai rispettivi quadri giuridici nazionali, discutere la relazione sui progressi compiuti nei propri parlamenti nazionali e con la società civile, le parti sociali e i portatori di interessi pertinenti*”. Il Documento di finanza pubblica 2026 è sottoposto al parere della Conferenza Unificata, nelle more — si auspica — della revisione delle norme di cui alle leggi n.196/2009 e n.2 43/2012. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ricorda l'esistenza e le prerogative della **Commissione permanente per la finanza pubblica**, sede nella quale tale documento dovrebbe essere discusso, sebbene il DFP 2026 si concretizzi meramente in una Relazione sui progressi compiuti (*Annual Progress Report*) rispetto agli impegni assunti attraverso il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e, pertanto, raccolga solo le previsioni macroeconomiche tendenziali e rendiconti principalmente i progressi compiuti.

Si ricorda che nella **Commissione permanente per la finanza pubblica dovrebbero essere condivise:**

- **le migliori soluzioni riguardanti la finanza pubblica per gli Enti territoriali (compreso il concorso alla finanza pubblica), come evidenziato dalla recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 195/2024);**
- **i contenuti dei progetti di legge di iniziativa parlamentare volti a modificare le leggi n.243 del 2012 e n.196 del 2009 riguardanti gli enti territoriali.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, **in previsione del nuovo quadro programmatico di bilancio 2026–2028, che si svilupperà con la manovra di bilancio 2026,** chiede la convocazione urgente della **Commissione permanente per la finanza pubblica.**

Quadro di contesto DFP 2026

- **Profonda incertezza** che caratterizza il contesto internazionale, aggravato dal conflitto in Medio Oriente: **shock sulla domanda e sui prezzi delle materie prime energetiche** e conseguente **aumento degli interessi passivi** sul debito; **l'inflazione** è rivista al rialzo per quest'anno e per il prossimo.




Le previsioni:

- **PIL- reale:** per il 2026 una crescita dello 0,6 per cento, inferiore rispetto a quella indicata nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) dello scorso ottobre (pari allo 0,7 per cento). Tale andamento è confermato anche per il 2027, mentre le previsioni per il biennio 2028-2029 prefigurano una crescita annua dello 0,8 per cento.
- **Deficit (indebitamento netto)** al 3,1 per cento nel 2025 (inferiore rispetto al 3,3 per cento della previsione del PSBMT); quest'anno si prevede un deficit del 2,9 per cento. Se tale andamento si confermerà nel corso di quest'anno, ciò consentirà all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027, in linea con la raccomandazione del Consiglio. Il deficit tendenziale scenderà ancora, attestandosi al 2,8 per cento nel 2027 e al 2,5 per cento nel 2028, per poi chiudere al 2,1 per cento nel 2029 (era il 7,1 per cento nel 2023).
- **Spesa netta:** le stime di consuntivo relative al 2025 mostrano un tasso di crescita dell'indicatore della spesa netta pari all'1,9 per cento. Le previsioni per gli anni successivi stimano che la crescita dell'indicatore si porterà, nel 2026, all'1,6 per cento, per poi aumentare nel 2027 al 2,2 per cento e attestarsi all'1,7 per cento nel 2028. Il tasso di crescita della spesa netta previsto risulta in parte influenzato dal cambiamento del contesto generale, in particolare nel 2027, anno per il quale emergerebbe un disallineamento tra l'andamento a legislazione vigente e l'obiettivo fissato, dovuto in particolare all'impatto della maggiore inflazione prevista su componenti di spesa quali le pensioni e i consumi intermedi della PA.
- **Rapporto debito/PIL:** a partire da un dato di consuntivo del 2025 meno favorevole rispetto alle attese (137,1 per cento del PIL), dopo l'incremento atteso nell'anno in corso (138,6 per cento del PIL) che risente ancora dell'impatto di cassa dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, mostra una discesa già a partire dal 2027 (138,5 per cento del PIL), che prosegue nel 2028 (137,9 per cento del PIL) e nel 2029 (136,3 per cento).

- **Riguardo al “debito delle amministrazioni territoriali” si ricorda che:**

Le spese di investimento regionali sono finanziate mediante avanzo corrente, entrate in conto capitale e, eventualmente, debito; quest'ultimo è destinato esclusivamente alle spese di investimento. La contrazione del debito è condizionata dalla sostenibilità economica del suo rientro, nel rispetto dell'equilibrio intergenerazionale. Inoltre, il

valore del debito delle amministrazioni territoriali è contenuto rispetto al PIL ed è in continua riduzione, sia in termini percentuali sia in valori assoluti.



programmatico di bilancio 2027 – 2029

1. Spesa sanitaria

«Nel triennio 2027-2029, la spesa sanitaria è prevista crescere a un tasso medio annuo del 2,4 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale crescerebbe in media del 2,6 per cento. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e il PIL si attesta al 6,4 per cento a decorrere dal 2027. La quantificazione della spesa è influenzata dagli oneri a regime per i miglioramenti economici dovuti al rinnovo delle procedure negoziali del personale dipendente e convenzionato con il SSN relative al triennio 2025-2027...» In aggiunta, dal 2028 sono contabilizzati i costi per il rinnovo delle intese negoziali riferite al triennio 2028-2030, il mantenimento a regime degli interventi sulla spesa corrente introdotti con la “Missione 6: Salute” del PNRR e gli interventi di razionalizzazione della spesa già programmati a legislazione vigente.

TABELLA II.3-1 SPESA SANITARIA 2019 – 2025 (IN MILIONI DI EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spesa Sanitaria *	114.936	122.469	128.393	131.260	131.854	138.061	141.539
In % di PIL	6,4%	7,3%	7,0%	6,6%	6,2%	6,3%	6,3%
Tasso di variazione in %		6,6%	4,8%	2,2%	0,5%	4,7%	2,5%

* Dal 2019 al 2021 i valori sono relativi all'edizione di contabilità nazionale di ottobre 2025 resi disponibili dall'ISTAT.

TABELLA II.3-2 PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2026 – 2029 (IN MILIONI DI EURO)

	2026	2027	2028	2029
Spesa sanitaria	148.522	151.222	155.059	159.443
In % di PIL	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
Tasso di variazione in %	4,9%	1,8%	2,5%	2,8%

Il DFP 2026 indica una previsione di spesa sanitaria in incremento del 4,9% rispetto al 2025, (+6,983 mld), a fronte di un incremento del fondo sanitario che, seppur consistente, incrementa del 4,6% (+6,349 mld).

L'incremento della spesa sanitaria è prevalentemente riconducibile alla spesa del personale dipendente (+7,3%), all'acquisto diretto di prodotti farmaceutici (+ 6,7%), e dei dispositivi medici, nonché alla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata (+ 4,9%).

Il DFP 2026 conferma la tendenza di crescita della spesa sanitaria anche per gli anni 2027 (151.222 milioni, + 1,8%), 2028 (155.059 milioni, + 2,5%), 2029 (159.443 milioni, + 2,8%), spesa che si attesta al 6,4% del Prodotto Interno Lordo.

Il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto a legislazione vigente, invece, è pari a 142.889 milioni nel 2026 (con un incremento del 4,6%), a 143.892 milioni nel 2027 (+0,7%) e a 144.764 milioni nel 2028 (+0,6%). Questo livello di finanziamento corrisponde al 6,2% del Prodotto interno lordo nell'anno 2026, al 6,0% nel 2027 e al 5,9% nel 2028.

Pertanto, nel triennio 2026 - 2028 la previsione della spesa sanitaria è costantemente superiore al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto a legislazione vigente, sia in valore assoluto che in rapporto al Prodotto Interno Lordo.

Questa situazione, che è stata peraltro confermata dalla Corte dei Conti in occasione dell'audizione sul DFP 2026 presso le Commissioni riunite Bilancio del Senato e della Camera dei Deputati nell'aprile 2026, pone un serio problema di sostenibilità economico - finanziaria del sistema sanitario nazionale.

A fronte di un aumento dei bisogni di salute, sarebbe stato auspicabile registrare un incremento del finanziamento sufficiente a colmare la differenza tra la spesa sanitaria prevista e le risorse disponibili. Si riscontra, così, un progressivo aumento del divario, che passa dai 5,6 miliardi del 2026 ai 7,3 miliardi del 2027, fino a raggiungere i 10,2 miliardi nel 2028.

Questo divario risulta ancora più preoccupante alla luce dei maggiori costi che si stanno già riscontrando nei bilanci sanitari 2026 a seguito dell'attuale congiuntura economica che è caratterizzata da un generalizzato incremento dei prezzi energetici e della pressione inflazionistica e dimostra la necessità di poter disporre di finanziamenti aggiuntivi per il fabbisogno sanitario nazionale.

Tale esigenza era già stata rappresentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel documento del 13 novembre 2025 recante le prime valutazioni al disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026–2028", che evidenziava la preoccupazione per la riduzione del finanziamento del FSN in rapporto al PIL, il quale, nel 2028, al termine del periodo di programmazione, scende al di sotto del 6%, e auspicava un incremento dello stanziamento del FSN negli anni successivi al 2026.

In previsione del nuovo quadro programmatico di bilancio 2027–2029, si rappresenta, pertanto, forte preoccupazione per il livello di finanziamento del FSN e del Fondo nazionale per la non autosufficienza.

a) Incremento del FSN

b) Rifinanziamento, a decorrere dall'anno 2027, del contributo per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli **indennizzi in favore dei soggetti danneggiati** da complicità di tipo irreversibile a causa di **vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati**, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (sentenze della Corte costituzionale nn. 35/2023 e 181/2023), con successiva fiscalizzazione mediante l'applicazione del d.lgs. 68/2011. La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma, peraltro, la legittimazione passiva del Ministero della Salute sul tema. **Occorre trovare una soluzione definitiva al finanziamento degli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione.**

c) Progressivo riconoscimento del livello di sanitarizzazione della patologia fino alla totale presa in carico da parte del SSN.

d) Individuazione di adeguate soluzioni per le spese conseguenti all'Alzheimer e ad altre patologie correlate alla demenza senile, nonché alla non autosufficienza.

2. Attuazione della Sentenza Corte costituzionale n.103/2018 e del c.3 dell'art.39 del DLGS 68/2011 “ripristino tagli DL 78/2010”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene necessario dare attuazione, gradualmente e in conformità alla necessaria compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, all'art. 39, comma 3, del d.lgs. 68/2011, prevedendo il rifinanziamento dei trasferimenti “tagliati” dal d.l. 78/2010 (pari a 4,5 miliardi di euro - trasferimenti ex legge 59/1997, «Bassanini») come contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, magari a partire da quelli relativi alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, inerenti l' “*indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati*”, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale (non ultima, la sentenza n. 103/2018), che considera incostituzionali i contributi alla finanza pubblica permanenti (ossia a decorrere) e ha chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica.

La previsione normativa contenuta nel d.lgs. 68/2011, e successivamente ribadita come principio nella legge 111/2023 di “Riforma fiscale” (art. 2, comma 1, lett. g), punto 3), secondo cui, nell'esercizio della delega, il Governo osserva, tra i principi e criteri direttivi generali, il seguente: 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011”, non è mai stata attuata.

Infatti, tale contributo alla finanza pubblica è tuttora in vigore, pur essendo stati ricordati, nelle sedi istituzionali, i principi della Corte costituzionale.

3. Fondo Nazionale Trasporti

La legge di bilancio 2025 (l. 207/2024) ha incrementato di 120 milioni di euro, per il solo 2025, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. La quota rinveniente dall'aumento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è destinata al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Considerati gli incrementi dei costi energetici e dei carburanti e l'applicazione dei LAS, è indispensabile prevedere un incremento strutturale e pluriennale del FNT.

Tale incremento è fisiologicamente e strutturalmente da conseguire non attraverso i trasferimenti statali permanenti e generali, vietati dalla Costituzione, ma con l'applicazione degli articoli 14 e 15 del D.lgs. 68/2011, che prevedono che il finanziamento del TPL corrente avvenga beneficiando dell'evoluzione dell'addizionale regionale Irpef e con la solidarietà finanziaria interregionale assicurata dal criterio di perequazione delle capacità fiscali. I vantaggi del collegamento del finanziamento del TPL al gettito IRPEF rispetto al trasferimento storicamente attribuito dallo Stato, in termini di migliore capacità di programmazione finanziaria e di incremento delle risorse disponibili, è stato sottolineato dalle Regioni in più sedi, da ultimo nell'ambito dell'Audizione presso la Commissione Parlamentare per l'Attuazione del Federalismo Fiscale del 13 febbraio 2025 (allegato 2 al documento di audizione). In tale documento si stimava che la fiscalizzazione del fondo TPL con l'addizionale IRPEF avrebbe generato, nel periodo 2013-2024, un surplus per le Regioni pari a 4,7 miliardi rispetto al Fondo nazionale trasporti effettivamente attribuito.

4. Effetti finanziari delle politiche fiscali

a) Riforma IRPEF

Per il triennio 2026 – 2028 è stato prorogato l'attuale regime degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento per il triennio 2025 – 2027 per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle more dell'attuazione del D.lgs.68/2011.

È necessario, sia nell'ottica della pluriennalità del Programma strutturale di bilancio 2025–2029, sia in applicazione delle leggi vigenti, prevedere una soluzione legislativa rispettosa dei principi di cui all'art. 119 della Costituzione, ossia del concetto secondo cui l'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti, e della legge 42/2009 (art. 2, comma 2, lett. t)), al fine di salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, secondo il principio del “non si torna indietro” sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2004.

La legge 42/2009 (art. 2, comma 2, lett. t)) prevede l'esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti

i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione, tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi, e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni.

b) Sostituzione dell'addizionale all'accisa sul gas naturale con una compartecipazione IRPEF

È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE in materia di accise. Nel DDL Bilancio 2026 era previsto un articolo per l'abrogazione del tributo regionale dell'addizionale sull'accisa sul consumo di gas a decorrere dal 2028, poi non confermato nel testo definitivo della legge. Anche in questo caso è urgente una soluzione legislativa rispettosa dei principi dell'art. 119 della Costituzione (assenza di trasferimenti e salvaguardia dell'attuale livello di autonomia finanziaria regionale).

5. Investimenti

- **Piano per gli investimenti delle Regioni** concordati con il Governo anche alla luce della richiesta di ripresa dei lavori del Tavolo tecnico sulla governance, previsto dal comma 3 bis, dell'articolo 9, del DL 19 ottobre 2024 n. 155, con l'obiettivo di individuare soluzioni senza impatti sui saldi di finanza pubblica. Ruolo propulsivo degli investimenti sui territori in vista esaurimento dei fondi PNRR.

- **Nuova politica di coesione (2028 – 2034):** sviluppo di un nuovo modello per concordare gli interventi da effettuare sul territorio

6. Finanziamento dei LEP

a) Garanzia del finanziamento da parte dello Stato: la Corte costituzionale nella sentenza n.192/2024 sottolinea che “i LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento”.

Le norme della legge di bilancio 2026 stanziavano risorse per innalzare i LEP e obbligano gli enti territoriali a continuare ad assicurare, a legislazione vigente, le risorse necessarie per raggiungere i livelli di spesa previsti, senza, inoltre, fare alcun riferimento alle capacità fiscali e alla perequazione. Si ricorda che lo stanziamento di risorse da parte degli enti territoriali sui

LEP è strettamente legato a sensibilità politiche, a priorità territoriali e agli equilibri di bilancio e dovrebbe essere ulteriore rispetto al livello LEP definito dallo Stato.

b) Finanziamento dei LEP relativi al “Diritto allo studio” già determinati in CTFS e “Formazione professionale” dove dalle prime analisi emerge una profonda differenza fra le risorse stanziare e il fabbisogno

La presenza di risorse proprie regionali per finanziare i servizi standard non è in linea con i vigenti principi della Costituzione del federalismo fiscale.

c) Rottamazione-quinquies: (commi da 102 a 110, articolo 1, della legge 199/2025). Si prende atto favorevolmente, che il DL 38/2026 appena approvato, all’art.10-quinquies, coinvolge le Regioni nella procedura ordinaria di “rottamazione”. L’articolo definisce un timing procedurale ad hoc per l’adesione regionale, all’esito dell’approvazione della norma regionale (quello statale è già spirato).

Punti di attenzione

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esorta a portare a compimento le norme necessarie ad attuare il quadro normativo dei rapporti finanziari Stato–Regioni, in particolare l’attuazione delle riforme, anche inserite nel PNRR, in via coordinata, del:

- **D.lgs. 68/2011 «Federalismo fiscale»**

- Le Regioni ribadiscono la necessità di attuare con decorrenza 2027, come previsto dal D.lgs. 68/2011, il “federalismo fiscale”, cioè la stabile disciplina delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni improntate all’autonomia finanziaria, alla solidarietà e alla responsabilità. A tal proposito occorre coordinare l’attuazione del “federalismo fiscale” (e, comunque, dell’assetto istituzionale attuale) con il nuovo sistema fiscale che si sta delineando. Gli enti territoriali sono in attesa dei decreti legislativi riguardanti l’attuazione degli articoli 13 e 14 della legge delega. Le Regioni, in particolare, attendono anche le modifiche al decreto legislativo concernente il d.lgs. 68/2011 e che si proceda urgentemente nel secondo semestre alla soppressione dei trasferimenti statali, nel numero e dimensione indicati dalla Commissione Tecnica Fabbisogni Standard nel dicembre 2023, alla loro sostituzione con fonti di finanziamento fiscali e Fondo perequativo, come previsto dallo stesso D.lgs. 68/2011.

- **Rispetto del dettato costituzionale:** è necessario un cambio culturale nella determinazione della normativa statale che deve essere rispettosa del dettato costituzionale.

L’attuazione del d.lgs. 68/2011 costituisce una milestone del PNRR, il cui risultato è legato all’erogazione della rata di risorse nel 2026. I tempi per la realizzazione sono sempre più compressi.

Le Regioni ricordano che le compartecipazioni costituiscono un arretramento, in termini di autonomia tributaria e responsabilità, se sostitutive di tributi propri derivati (come l’addizionale reg. Irpef) e se non sono collegate automaticamente all’andamento

dell'economia ed all'evoluzione reale dei costi di esercizio (cfr. quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Carta europea dell'Autonomia locale). Senza tale collegamento esse sarebbero meri trasferimenti statali «mascherati», in difformità con quanto affermato dalla Sent. Corte cost. 192/2024.

- **Legge 111/2023 «Riforma fiscale»**

Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di Federalismo fiscale regionale”

La Conferenza delle Regioni, nella seduta del 30 luglio u.s., ha espresso l'intesa sul provvedimento, condizionata al recepimento di quattro proposte emendative, prive di impatti finanziari, riguardanti: la compartecipazione all'IRPEF comprensiva del gettito della crescita economica; la fiscalizzazione dei trasferimenti; l'attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale della compartecipazione all'IRPEF e all'IVA; il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali (a riguardo, la proposta regionale è stata solo parzialmente recepita dal D.L. 19/2026).

Tavoli tecnici sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi pubblici ammessi in Italia, raccolti attraverso rete fisica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111

Le Regioni a statuto ordinario richiedono, dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, una compartecipazione (senza vincolo di destinazione) al gettito dell'imposta sugli apparecchi e congegni da gioco riferibile al territorio regionale, e non una misura *tantum* come previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui fosse introdotta una compartecipazione continuativa con l'approvazione del d.lgs., sarebbe sicuramente apprezzata la misura di *start-up*.

- **Revisione leggi n.243/2012 e n.196/2009**

Sta per concludersi il lavoro dell'apposito gruppo nell'ambito delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la revisione della normativa contabile vigente alla luce della nuova *governance* europea con il compito di definire i contenuti dei progetti di legge di iniziativa parlamentare volti a modificare le leggi n.243 del 2012 e n.196 del 2009.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica un coinvolgimento continuo nella definizione del testo in *progress* del DDL all'esame delle Commissioni parlamentari, così da per potersi confrontare sia sulle parti che coinvolgono direttamente gli enti territoriali, sia sulle norme non ancora note, nonché su quelle che dovranno essere raffrontate e integrate con le modifiche della legge n. 243/2012 (già oggi applicata agli enti territoriali). La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali dimostra come l'attuale contesto normativo garantisca già la sostenibilità del debito.

- **La Riforma della contabilità pubblica italiana - adozione di un sistema unico di contabilità *accrual* nelle PA (PNRR - Riforma 1.15 [riforme abilitanti])**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica:

- la partecipazione degli enti territoriali al **processo di formazione della legge** di riforma contabile prevista in emanazione entro giugno 2026
- il coinvolgimento della Commissione ARCONET per sperimentare l'applicazione della riforma «*accrual*» con un numero limitato di enti, al fine di: testare i principi ITAS – tipici di una contabilità privata – nella dimensione pubblica; individuare eventuali criticità del nuovo sistema contabile e le conseguenti modifiche; definire la versione della riforma, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2030 a tutti gli enti territoriali e ai loro enti strumentali, sulla base dei risultati della sperimentazione.

Sottolinea, inoltre, i costi (per la formazione e informatici) a carico dei bilanci regionali.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene necessario che queste specifiche tematiche siano affrontate con il Governo in sede di Commissione permanente per la finanza pubblica e di Tavolo tecnico di cui al D.L. 155/2024, in previsione del nuovo quadro programmatico di bilancio 2027–2029, prima della manovra di bilancio 2027. Il Tavolo tecnico di cui al D.L. 155/2024 dovrà approfondire il monitoraggio delle grandezze della governance economica europea; le ricadute sui bilanci regionali dell'attuale congiuntura negativa (anche in relazione alla sostenibilità del contributo alla finanza pubblica per le Regioni a statuto ordinario); la necessità di sviluppare un piano di investimenti territoriali con soluzioni innovative, senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

Si esprime parere favorevole, con le raccomandazioni sopra esposte.

Roma, 21 maggio 2026